

**Comun da Fodom
Comune di Livinallongo del Col di Lana**



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 27.12.2024**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

ART. 1 - Finalità

TITOLO I – NORME COMUNI

ART. 2 - Funzioni

ART. 3 – Soggetti interessati

ART. 4 – Uso delle riprese

ART. 5 - Organo competente in tema di riprese audio e/o video

ART. 6 - Informativa

TITOLO II – RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE

ART. 7 – Modalità delle riprese

ART. 8 – Modalità di diffusione delle riprese

ART. 9 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ART. 10 – Riprese audio e/o video e diffusione da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio

ART. 11 – Modalità delle riprese audio e/o video effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 12 – Norme di rinvio

ART. 13 – Entrata in vigore

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di audio e/o video ripresa e di diffusione televisiva e/o a mezzo web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Livinallongo del Col di Lana.
2. Sono ammesse le riprese e la diffusione effettuate nelle seguenti forme:
 - a) direttamente dal Comune o tramite proprio incaricato;
 - b) da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di riprese e di diffusione.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - RGDP; D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e di accesso alla documentazione amministrativa (Legge n.241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni), allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

TITOLO I – NORME COMUNI

ART. 2 – Funzioni

Il Comune di Livinallongo del Col di Lana, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dei principi statutari, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile a favorire la partecipazione e l'informazione dei cittadini riguardo all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

ART. 3 – Soggetti interessati

1. I Consiglieri Comunali, in virtù della carica rivestita, **previa sottoscrizione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679**, danno atto che la loro voce e la loro immagine, durante i lavori del Consiglio, sono registrate e diffuse. Sono, inoltre, registrate e diffuse le voci e le immagini delle altre persone tenute o invitate a partecipare all'adunanza quali il segretario comunale, i funzionari comunali, i revisori contabili, i relatori, i consulenti, i rappresentanti di altri enti e coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I soggetti **di cui all'art.1 comma 2**, durante i lavori del Consiglio, di norma, non possono opporsi o impedire le riprese audio e/o video e la loro diffusione nell'ambito dell'attività istituzionale del Comune. I soggetti di cui al comma precedente, possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando l'immagine o la registrazione audio siano idonei a rivelare lo stato di salute. In questo ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del soggetto senza ripresa identificativa.

ART. 4 – Uso delle riprese

1. Le riprese audio e/o video delle sedute del Consiglio Comunale e la loro relativa diffusione devono essere integrali ed obiettive, senza tagli, modifiche o manipolazioni di registrazione, con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione.
2. Gli interventi di ciascun componente del Consiglio e degli altri soggetti che partecipano alla seduta dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente. Non è consentito esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
3. Le interviste, **da parte dei soggetti abilitati**, agli Amministratori, ai Consiglieri comunali e, in ogni caso, a tutti coloro che dovessero essere interpellati, si concedono esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

4. Sono vietate la ripresa e/o la diffusione di dati sensibili e/o giudiziari, la cessione a titolo oneroso o gratuito delle riprese. I comportamenti difforni saranno perseguiti nei modi previsti dalla legislazione vigente.

5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati all'art.3 comma 1 e 2, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari devono essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a riprendere esclusivamente e comunque sempre nella sua interezza lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

6. Non sono oggetto di ripresa audio e/o video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Sindaco.

7. Sono escluse le riprese audio e/o video nel caso di adunanza segreta del Consiglio.

ART. 5 - Organo competente in tema di riprese audio e/o video

1. L'organo competente in tema di riprese audio e/o video del Consiglio Comunale è il Sindaco. In tale veste egli:

- a) autorizza le riprese contestuali da parte di più soggetti richiedenti di cui all'art. 10;
- b) ordina a suo insindacabile giudizio la sospensione o l'annullamento della ripresa audio e/o video in caso di disordini in aula o qualora si verifichino impreviste situazioni che costituiscono violazione della normativa vigente in materia di privacy;
- c) vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- d) dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Se sono presenti alle sedute più soggetti autorizzati alle riprese audio e/o video, il Sindaco si avvale dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per disciplinare le riprese a garanzia del migliore svolgimento dei lavori e del mantenimento dell'ordine pubblico in sala.

ART. 6 – Informativa

Prima dell'inizio di ogni seduta, il Sindaco informa tutti i partecipanti dell'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e le modalità di diffusione del materiale acquisito effettuate sia dal Comune sia da soggetti terzi preventivamente autorizzati, fermo restando la presenza all'interno dei locali di cartelli con specifica informativa ai fini della conoscenza da parte del pubblico.

TITOLO II – RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE

ART. 7 – Modalità delle riprese

Il Comune può procedere direttamente alla registrazione audio e/o video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, secondo le forme e i modi dati dalla propria organizzazione interna.

ART. 8 – Modalità di diffusione delle riprese

1. Le riprese possono essere diffuse in modalità streaming tramite pagina web dedicata e messe a disposizione sul sito istituzionale del Comune dove è predisposto un archivio storico delle medesime registrazioni consultabile dagli utenti e sono conservate per un periodo di 6 (sei) mesi.

2. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese sono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

ART. 9 – Titolare del trattamento dei dati e responsabile della protezione dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - RGDP; D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018), cui si rinvia, il Comune di Livinallongo del Col di Lana è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è individuato nei termini di cui all'informativa estesa, presente nella sezione privacy del sito web istituzionale del Comune al seguente link <https://www.comune.livinallongo.bl.it/privacy>.

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ART. 10 – Riprese audio e/o video e diffusione da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e web

La ripresa audio e/o video delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio, televisive e web titolari di frequenze autorizzate deve essere previamente comunicata al Sindaco ed è in generale consentita per garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. In tale caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del responsabile della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate. Il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica.

2. Nel caso in cui siano presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Sindaco disciplina le modalità di ripresa, organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori consiliari.

ART. 11 – Modalità delle riprese audio e/o video effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente si effettuano anch'esse dagli spazi riservati al pubblico.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ogni caso, è riconosciuta ai soggetti interessati di cui all'art. 3 del presente Regolamento la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente radio-televisiva e web, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - RGDP; D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e, per la parte a essi attinenti, del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso a documenti amministrativi.

ART. 13 – Entrata in vigore

La presente disciplina entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

* * * * *